

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 22

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006

(Parere ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° settembre 2006)



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Relazione ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge

28 dicembre 2001, n.448

Com'è noto l'articolo 46, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha istituito, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, il Fondo Unico per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato alle corrispondenti autorizzazioni legislative.

In attuazione del comma 4 del predetto articolo, la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), articolo 1, comma 608, ha disposto la confluenza nel Fondo per gli investimenti delle risorse indicate nell'apposito allegato 2.

In particolare, sono confluite nel Fondo relativo agli incentivi per le imprese (centro di responsabilità "1 - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro", capitolo n. 7005/p, U.P.B. 1.2.3.4.), le risorse pari a 18.523.000 euro, relative all'agevolazione delle esportazioni a pagamento differito, indicate con riferimento alle seguenti leggi:

1. **legge 27 dicembre 1983, n. 730** recante *disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* – Titolo IV – Disposizioni in materia di esportazioni – articolo 18, ottavo e nono comma, per un importo di euro 3.000.000;
2. **legge 7 agosto 1997, n. 266** recante *interventi urgenti per l'economia*, articolo 12, secondo comma, per un importo di euro 15.523.000.

Da un punto di vista operativo, le risorse relative alle menzionate leggi sono gestite attraverso il Fondo 295, costituito dalla legge 295/73, che finanzia gli interventi originariamente previsti dalla legge 227/77 e poi disciplinati dal d.lgs. 143/98, come modificato dal d.lgs 170/99, nonché dalle leggi 100/90 e 19/91.



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Fondo 295, di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, è gestito, in virtù del d.lgs. 143/98 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59), dalla SIMEST S.p.A sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero delle Attività Produttive, ed è amministrato da un Comitato Agevolazioni composto da dirigenti del citato Ministero, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero degli Affari Esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da uno designato dall'ABI, nonché per gli interventi di cui alla legge 19/91 da un rappresentante della Regione o della Provincia Autonoma del Triveneto territorialmente interessata alle singole iniziative.

Il Fondo concede interventi agevolativi relativi a:

- a) crediti all'esportazione, in relazione ad operazioni di finanziamento di forniture all'estero di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi di origine italiana (D.lgs. 143/98);
- b) investimenti all'estero, in relazione a crediti ottenuti dalle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. in paesi non appartenenti all'Unione Europea (L.100/90 recante *norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero e successive modificazioni*) e ai crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate dalla FINEST S.p.A. in paesi dell'Europa Centrale e Orientale (L. 19/91 recante *norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia della provincia di Belluno e delle aree limitrofe*).

In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che le risorse confluite nel Fondo unico alimentano gli interventi agevolativi relativi al credito all'esportazione, la cui particolare operatività rende necessaria la disponibilità sia per competenza che per cassa degli stanziamenti disposti annualmente dalla legge finanziaria. L'intervento



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

pubblico, infatti, non si configura come un contributo agli interessi "classico" alla produzione e agli investimenti, che in mancanza degli stanziamenti annuali o delle disponibilità per competenza e cassa dei rifinanziamenti di leggi esistenti può essere semplicemente disattivato. L'intervento in questione, invece, provvede, in assoluta analogia con quanto in vigore presso i nostri paesi concorrenti¹, alla stabilizzazione del tasso di interesse, permettendo all'esportatore italiano di offrire alla controparte estera un credito a tasso fisso per tutta la durata dell'operazione (da due a quindici anni in base alle regole internazionali), pur finanziandosi a tasso variabile.

Il sostegno pubblico, quindi, si configura tecnicamente come un incentivo ma rappresenta un intervento strutturale finalizzato alla copertura del costo, per l'esportatore o per la banca finanziatrice, costituito dal differenziale tra il tasso fisso offerto alla controparte e il tasso variabile corrisposto all'istituto finanziatore. Se durante il periodo il tasso variabile a carico dell'esportatore risulta superiore al tasso fisso concesso alla controparte estera il Fondo versa all'esportatore la differenza. In caso contrario (tasso variabile inferiore al fisso) è l'esportatore a corrispondere la differenza al Fondo (cd. contributi negativi). In questo contesto, è fondamentale rilevare, ai fini che interessano, che con l'intervento si assume un'obbligazione giuridica per l'intera durata dell'operazione, come detto compresa tra due e quindici anni. Occorre pertanto assicurare ogni anno gli stanziamenti necessari a coprire le esigenze del Fondo.

In aggiunta, si segnala che l'operatività del Fondo 295 in materia di credito all'esportazione comprende i contributi per le operazioni di smobilizzo pro-soluto (*forfaiting*), che rappresenta lo strumento in assoluto prevalente per il sostegno pubblico all'esportazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tale tecnica consente alle PMI di liberarsi del rischio dell'operazione cedendo definitivamente la titolarità del credito ad un istituto finanziario. La SIMEST interviene con un contributo relativo alla differenza tra il

¹ L'intervento in questione è regolato da un'intesa internazionale raggiunto in ambito OCSE, denominata *Consensus*, che regola, ai fini di parità di concorrenza e di riduzione degli oneri per i bilanci pubblici, l'operatività dello strumento. Tale intesa è vincolante per i paesi dell'Unione Europea, in quanto è stata recepita in provvedimenti normativi formali.



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

tasso di sconto applicato all'operazione dall'istituto finanziario e quello ritenuto congruo, sulla base degli accordi internazionali raggiunti, in sede OCSE, dalla SIMEST stessa.

Infine, va sottolineata l'importanza degli interventi agevolativi relativi agli investimenti all'estero (leggi 100/09 e 19/91), che rappresentano la concretizzazione del sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese nazionali, cui è stata assegnata dal Governo un'assoluta priorità all'interno della politica economica estera. Anche in questo caso viene assunta un'obbligazione giuridica di corrispondere semestralmente per tutta la durata del finanziamento il contributo previsto dalle leggi citate.

Nel 2005 gli interventi relativi al credito all'esportazione (d.lgs. 143/98) hanno riguardato operazioni pari a 3.785 milioni di euro (+106% rispetto al 2004), di cui 1.637,5 milioni per operazioni di smobilizzo su crediti fornitore (+33% rispetto al 2004), e 2.147,5 milioni di euro (più del triplo rispetto al 2004) per finanziamenti su crediti acquirente. In totale, per il credito all'esportazione l'impegno di spesa del Fondo è stato pari a 152,1 milioni di euro, con un'incidenza sul volume delle operazioni agevolate scesa al 4% per unità di importo accolto a fronte del 4,6% dell'anno precedente. Tale andamento è riconducibile in particolare a due fattori che hanno caratterizzato il 2005:

a) l'inversione della curva dei tassi a medio lungo termine dell'US\$, con il quale è stato denominato circa il 90% del volume accolto in termini di c.c.d rispetto alla maggiore stabilità dei tassi dell'euro, che ha indotto un crescente numero di operatori finanziari ad adottare un programma di copertura del rischio tassi d'interesse quale è il CIRR;

b) l'applicazione dell'accordo settoriale OCSE per il comparto navi, che ha fatto seguito a più di un decennio d'inattività. Gli interventi relativi ai finanziamenti per investimenti all'estero (leggi 100/90 e 19/91), invece, hanno riguardato operazioni per 140 milioni di euro. Dell'andamento del Fondo 295 si darà più ampio conto al Parlamento entro il 30 settembre con la Relazione annuale prevista dall'art. 18 del d.lgs. 143/98.



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

In un periodo assolutamente non facile per il commercio internazionale e per le nostre esportazioni, tale andamento, unitamente al processo di graduale rialzo dei tassi di mercato, già in atto da tempo per il dollaro USA e in fase iniziale per l'euro, comporterà in futuro ulteriori incrementi degli impegni del Fondo. Ne consegue che la mancata disponibilità delle somme da ripartire, unita al definanziamento di 10,3 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria 2006, rischia di pregiudicare la possibilità di approvare nuove operazioni e può impedire il rispetto delle obbligazioni già assunte. Infatti, anche un aumento minimo dei tassi di interesse sulle diverse valute normalmente utilizzate nel commercio internazionale ha un impatto moltiplicativo sulle esigenze del Fondo: le simulazioni effettuate evidenziano che un incremento dell'uno per cento dei tassi di interesse raddoppia le necessità finanziarie del Fondo in relazione agli impegni già presi, oltre ad aumentare le necessità per nuovi accoglimenti.

Di conseguenza la mancanza o l'esiguità di nuovi stanziamenti potrebbe rendere necessario per questo Ministero, come già verificatosi nel 1995, disporre il blocco per decreto del funzionamento del Fondo, con le relative conseguenze legali, finanziarie e di ordine generale. Infatti, la chiusura unilaterale dei programmi di supporto al credito all'esportazione porrebbe a rischio contratti per circa 3 miliardi di euro annui (per il 60% circa originati dalle PMI); non consentirebbe la strutturazione di finanziamenti su commesse di rilevanza strategica per il paese, pregiudicherebbe la credibilità del "Sistema Paese" e impedirebbe di rispettare l'obbligo previsto dalla normativa comunitaria di estendere automaticamente l'intervento alla quota di subfornitura di origine comunitaria nei limiti del 30 per cento del valore contrattuale. La mancata disponibilità dei rifinanziamenti disposti e confluiti nel fondo unico incentivi alle imprese citato in apertura, invece, ha un impatto significativo su obbligazioni giuridiche già assunte, mettendone a serio rischio l'adempimento.

Pertanto, gli importi stanziati sul capitolo 7005 per le leggi indicate al punto 1 e 2, pari a complessivi euro 18.523.000, sono destinati al capitolo 7298 preordinato al finanziamento degli interventi descritti.